

Dalle lettere a Specchio dei tempi del 17 febbraio

Un lettore scrive:



«Odissea per rinnovare la carta di identità a Torino Telefonare al numero 011/011.253.00 disponibile solo 2 ore al giorno, impossibile parlare con un operatore per prenotare un appuntamento, tentato per tre giorni facendo uso anche della richiamata automatica. Visto la disperazione dell'interessata "signora di 83 anni sola" mi sono offerto di farle la prenotazione online. Superata la procedura di iscrizione al sito, estremamente macchinosa, il bello viene quando devi prenotare il famoso appuntamento, dopo tre tentativi di prenotazione finalmente c'è l'abbiamo fatta (tra 3 mesi). Quindi per la signora in questione niente voti visto che non avrà il documento valido. Questa sarebbe la semplificazione amministrativa di cui tanto si parla? Senza contare che con l'occasione hanno quadruplicato il costo, mi astengo dal fare ulteriori commenti».

MF

Mah? A parte che, come dico sempre, un giornale non può e non deve farsi scappare errori di grammatica: correttamente si dovrebbe scrivere *"ce l'abbiamo fatta"*, non comprendo perchè tutte le volte che uno incontra delle difficoltà a risolvere un problema debba, obbligatoriamente, cercare di ingigantirlo, inventandone altri. Ho sperimentato per due persone diverse, il servizio di prenotazione e, onestamente, devo ammettere che l'ho trovato molto valido e ben organizzato. Indipendentemente da questo, che, a quanto pare, può dipendere da fattori diversi, non imputabili con certezza al sistema, che cosa c'entra il voto? Basta leggere l'art. 57 del D.P.R. 361 del 30/03/1957

Art. 57 Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

ESEMPI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO



a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.